

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2848)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalle Commissioni permanenti riunite 4<sup>a</sup> (Giustizia) e 13<sup>a</sup> (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 1° marzo 1968 (V. Stampati nn. 847, 1057, 1208, 1377, 1432 e 2620)*

**d'iniziativa dei deputati ZOBOLI, COCCIA, DE FLORIO, LAMA, MAZZONI, SULOTTO, BAVETTA, CRAPSI, FASOLI, GUIDI, PELLEGRINO, Re Giuseppina, SPAGNOLI (numero 847); AMATUCCI, BREGANZE, RUFFINI, PENNACCHINI (n. 1057); BUTTE', COLOMBO Vittorino, PUCCI Ernesto, BIANCHI Fortunato, ALBA, BUZZI, GERBINO, ISGRO', BERSANI (n. 1208); DE FLORIO, GUIDI, SPAGNOLI, ZOBOLI, SFORZA, BAVETTA, FASOLI, RE Giuseppina, CRAPSI, PELLEGRINO, COCCIA (n. 1377); STORTI, BORRA, SABATINI, BORGHİ, BIAGGI Nullo, GITTI, COLLEONI, ZANIBELLI, CANESTRARI, CENGARLE, GIRARDINI, CAVALLARI Nerino, GAGLIARDI, TOROS, BUZZI, CARRA, CERUTI Carlo, AMADEI Giuseppe, BIANCHI Gerardo, LA PENNA, ARMATO, COLASANTO, MAROTTA Vincenzo, SCALIA, SINESIO, RAMPA, CAIAZZA (n. 1432); BREGANZE e PENNACCHINI (n. 2620)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 marzo 1968*

Modificazioni delle norme concernenti le controversie di lavoro

**DISEGNO DI LEGGE****NORME DEL CODICE DI PROCEDURA  
CIVILE****Art. 1.**

Gli articoli da 429 a 434 del Codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

Art. 429. — (*Controversie individuali di lavoro*). « Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro e di impiego tra privati, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, salvo disposizioni di leggi speciali;

3) rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice ».

Art. 430. — (*Tentativo facoltativo di conciliazione*). « Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente e non può avvalersi delle procedure di conciliazione, previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, può promuovere il tentativo di conciliazione presso la commissione provinciale di conciliazione nella cui circoscrizione si trova la sede dell'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore al momento dell'insorgere della controversia.

Per i dipendenti degli enti pubblici di cui all'articolo 429 competente è la commissione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio presso il quale il dipendente presta la sua attività al momento della richiesta.

La richiesta deve essere fatta con lettera raccomandata, che può essere inoltrata anche a mezzo di un organismo sindacale, prescelto dall'istante.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, le quali possono farsi assistere dalle associazioni di categoria o da un avvocato o procuratore legale iscritto nell'Albo professionale ».

Art. 431. — (*Processo verbale di conciliazione*). « Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Esso acquista su istanza della parte interessata forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore che ne accerta la regolarità formale.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione, autenticato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è depositato a cura di una delle parti, anche per il tramite delle associazioni sindacali di categoria o dell'ufficio del lavoro, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto ».

Art. 432. — (*Processo verbale di mancata conciliazione*). « Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale dal quale devono risultare le ragioni del mancato componimento.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che la richiede, copia del verbale entro cinque giorni ».

Art. 433. — (*Rilevanza processuale del tentativo di conciliazione*). « La parte che ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 430, può proporre la domanda giudiziale ove lo esperimento di conciliazione abbia avuto esito negativo e dopo che siano decorsi venti giorni dalla presentazione della denuncia ».

Art. 434. — (*Giudice competente*). « Le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del pretore, se hanno un valore non superiore a quello indicato nell'articolo 8, primo comma, e del tribunale negli altri casi.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di essa, alla quale è adetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purchè la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro presso il giudice del luogo, ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, presso il giudice del luogo in cui il convenuto stesso ha la dimora ».

#### Art. 2.

L'articolo 435 del codice di procedura civile è abrogato.

#### Art. 3.

L'articolo 436 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 436. — (*Patrocinio*). « Nelle cause davanti al pretore la parte può stare in giudizio personalmente ».

#### Art. 4.

Dopo l'articolo 437 del codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« Art. 437-bis. — *Termini per comparire*). I termini a comparire di cui agli articoli 163-bis e 313 sono ridotti alla metà, salvo il disposto del secondo comma dello stesso articolo 313 ».

## Art. 5.

L'articolo 438 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 438. — (*Costituzione in giudizio*). — « L'attore, che ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 430, all'atto della costituzione, deve depositare copia del processo verbale di cui all'articolo 432 o, in mancanza, il documento che prova la denuncia della controversia.

Il deposito di tali atti può essere fatto anche dal convenuto ».

## Art. 6.

L'articolo 439 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 439. — (*Tentativo di conciliazione nel giudizio — Poteri istruttori del giudice*). « Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 185, deve essere compiuto nella prima udienza in cui le parti sono tenute a comparire personalmente; a tale scopo può anche essere disposto il differimento della trattazione. Il tentativo può essere rinnovato nel giudizio di primo grado e in quello di appello fino alla precisazione delle conclusioni.

Il giudice, esperito il tentativo di conciliazione, interroga le parti a norma dell'articolo 117.

Il giudice può disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni.

La prova testimoniale può essere disposta anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

Si applica davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316 ».

## Art. 7.

Dopo l'articolo 439 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Art. 439-bis. — (*Provvedimenti del giudice istruttore e del pretore in corso di causa*). Il Giudice, su istanza di parte, in ogni stato

e grado del giudizio di merito, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata dalle parti con reclamo al collegio entro il termine perentorio di giorni dieci, nei modi previsti dall'articolo 177.

Contro l'ordinanza del pretore è dato reclamo nello stesso termine di cui al comma precedente, al pretore stesso.

Le ordinanze non opposte o confermate costituiscono titolo esecutivo.

Il giudice istruttore, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio di primo grado, quando si ritenga provata in tutto o in parte la sussistenza del diritto, dispone la remissione della causa al collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 448-bis. Con lo stesso provvedimento assegna alle parti un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di memorie. Il collegio decide in camera di consiglio nei dieci giorni successivi.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente il pretore decide a sensi dell'articolo 448-bis, fermi gli stessi termini di cui al comma precedente ».

#### Art. 8.

L'articolo 440 del codice di procedura civile è abrogato.

#### Art. 9.

L'articolo 441 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 441. — (*Assistenza del consulente tecnico*). « Se la natura della controversia lo richiede, il giudice esperiti gli adempimenti di cui all'articolo 439, nomina uno o più consulenti tecnici a norma dell'articolo 61, scelti in albi speciali.

Il giudice può altresì nominare il consulente o i consulenti di cui al primo comma, ove ne sopravvenga l'opportunità.

Del parere del consulente è redatto processo verbale, ove il consulente non chieda di presentarlo per iscritto. In questo caso il giudice fissa un termine di trenta giorni, non prorogabili ».

Art. 10.

Gli articoli 443 e 444 del codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 11.

Gli articoli da 445 a 448 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

Art. 445. — (*Passaggio dal rito ordinario al rito speciale*). « Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 429, sospende il processo, fissando il termine perentorio non superiore a quindici giorni per la riassunzione della causa con il rito speciale.

Nel pronunciare il provvedimento di cui al comma precedente, il collegio può disporre che il giudizio venga riassunto davanti al giudice istruttore per il compimento dei nuovi atti di istruzione che siano necessari ».

Art. 446. — (*Passaggio dal rito speciale al rito ordinario*). « Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti nell'articolo 429, sospende il processo, fissando il termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione della causa con il rito ordinario.

In sede di riassunzione, gli atti devono essere messi in regola con le disposizioni tributarie.

In tal caso il giudice non può tener conto delle prove acquisite durante lo stato di rito speciale, in deroga alle norme ordinarie ».

Art. 447. — (*Controversia del lavoro proposta al conciliatore*). « Il conciliatore, quando rileva che una causa proposta davanti a

lui riguarda alcuno dei rapporti previsti dall'articolo 429, la rimette con ordinanza al giudice competente ».

Art. 448. — (*Rimessione al collegio*). « Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa l'udienza di cui all'articolo 190 entro trenta giorni.

Nei processi riguardanti controversie di cottimo la sentenza deve essere pubblicata all'udienza di discussione ».

#### Art. 12.

Dopo l'articolo 448 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

« Art. 448-bis — (*Provvisoria ed esecutività della sentenza*). Il giudice, su istanza di parte, condanna il debitore al pagamento di una provvisoria nei limiti della sussistenza del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Il secondo comma dell'articolo 282 si applica, senza cauzione, anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di somme per crediti di lavoro ».

Art. 448-ter. — (*Valutazione presuntiva della prova*). Quando non sia possibile determinare l'entità delle somme dovute e sia certo il diritto, il giudice la determina nella misura che ritiene equa, tenendo anche conto degli usi del luogo ».

#### Art. 13.

L'articolo 449 del codice di procedura civile è abrogato.

#### Art. 14.

Gli articoli 450 e 451 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

Art. 450. — (*Giudice d'appello*). — « L'appello contro le sentenze pronunciate nei pro-



cessi relativi a controversie previste nell'articolo 429, si propone al giudice indicato nell'articolo 341 ».

Art. 451. — (*Cambiamento del rito in appello*). « Il giudice di appello, se ritiene che il procedimento di primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445 e 446 ».

#### Art. 15.

Dopo l'articolo 451 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Art. 451-bis. — (*Poteri istruttori in appello*). L'istruttore, davanti al quale le parti debbono comparire, ove non ritenga di esperire il tentativo di conciliazione, fissa l'udienza per le conclusioni entro 20 giorni e l'udienza collegiale per la decisione entro 40 giorni ».

#### Art. 16.

Gli articoli 452 e 453 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

Art. 452. — (*Appellabilità delle sentenze*). « Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire centomila ».

Art. 453. — (*Consulente tecnico in appello*). « Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, l'istruttore può nominare un consulente tecnico, il quale deposita il proprio parere almeno dieci giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente i termini di cui all'articolo 451-bis sono raddoppiati ».

#### Art. 17.

L'articolo 454 del codice di procedura civile è abrogato.

## NORME GENERALI E DI ATTUAZIONE

## Art. 18.

È abrogato l'articolo 70, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile.

## Art. 19.

L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Il tribunale può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, le controversie di lavoro, gli affari penali ed i giudizi in grado di appello.

A ciascuna sezione sono destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze di servizio ».

## Art. 20.

Dopo l'articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente articolo 145-bis:

« Art. 145-bis. — (*Commissione di conciliazione*). Agli effetti dell'articolo 430 del codice di procedura civile, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori ».

## Art. 21.

L'esecuzione provvisoria di cui al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura civile si applica, senza cauzione, anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di crediti di previdenza.

## Art. 22.

Avverso le sentenze del pretore la Corte d'appello continuerà a conoscere in secondo grado le controversie per le quali sia stata notificata l'impugnazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 23.

La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.